



Comune di Castellarano

Provincia di Reggio Emilia

ORDINANZA N. 114 / duemilaventuno

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER LE IMPORTANTI CRITICITA' SIA IGIENICO-SANITARIE CHE DI SICUREZZA DELL'IMMOBILE COSTITUITO DA DUE APPARTAMENTI SITO IN CASTELLARANO IN VIA RADICI NORD N. 10.

Il Sindaco

VISTO l'art. 54 del Dlgs 18/08/2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", relativo alle attribuzioni del Sindaco nei servizi di competenza statale;

VISTO il rapporto dei VV.FF. pervenuto a mezzo posta certificata con nota prot. n. 18913/2021 in data 08/11/2021, con il quale si informa dell'avvenuto intervento di soccorso presso un fabbricato ad uso civile abitazione costituito da due appartamenti posti in Località Castellarano (RE) in Via Radici Nord n. 10;

PRESO ATTO che durante il sopralluogo di cui sopra, è emerso un presunto dissesto statico del fabbricato; da un esame preliminare sono emersi distacchi dovuti alla rottura di pignatte del solaio nel locale bagno dell'appartamento al secondo piano. Si segnalano inoltre lo stato di degrado igienico sanitario, infiltrazioni generalizzate di acqua piovana dalla copertura e le precarie condizioni degli impianti tecnologici, pertanto, al fine di stabilire modi e termini per i necessari lavori di ripristino urgente, a seguito di nuovo sopralluogo eseguito da tecnico strutturista incaricato dalla proprietà, si ritiene sia da considerare il temporaneo allontanamento dei residenti per il tempo necessario al ripristino delle condizioni di sicurezza e salubrità degli alloggi;

RITENUTO NECESSARIO provvedere immediatamente a sgomberare l'immobile a tutela della pubblica e privata incolumità, disponendo il trasferimento degli occupanti in altra provvisoria sistemazione abitativa, a seguito della presunta perdita dei requisiti di stabilità statica evidenziata dal verbale di sopralluogo prot. n. 18913/2021;

DICHIARA

il non utilizzo agli occupanti (i cui dati identificativi sono riportati nell'allegato al presente provvedimento ma non pubblicabile nel rispetto delle disposizioni previste dal Regolamento Europeo 2016/679) dei locali destinati ad uso abitativo costituito da due appartamenti posti in località Castellarano (RE), via Radici Nord al numero civico 10, di proprietà del Sig. "Omissis" residente in Via Menotti n. 57, (i cui dati identificativi sono riportati nell'allegato al presente provvedimento ma non pubblicabile nel rispetto delle disposizioni previste dal Regolamento Europeo 2016/679) per il tempo necessario al ripristino delle condizioni di sicurezza e salubrità degli alloggi;

ORDINA

1) il divieto di utilizzo di detti locali dalla data odierna agli occupanti e al proprietario e a chi, a qualunque titolo, nonché a chiunque altro, fatta eccezione per il personale espressamente autorizzato ad effettuare rilievi ed interventi tecnici in condizioni di sicurezza, nelle more delle determinazioni da intraprendere con il medesimo proprietario e con gli organi e gli enti competenti, in ordine agli interventi di ripristino delle condizioni di sicurezza e salubrità degli alloggi da porre in essere;

2) che si proceda, a mezzo di un urgente intervento di consolidamento statico delle parti lesionate, riconducendo l'edificio a condizioni di stabilità e sicurezza sufficienti ad assicurare la tutela della pubblica e privata incolumità;

DISPONE

- di notificare la presente ordinanza al sig. "Omissis" in qualità di proprietario dell'immobile e agli occupanti i cui dati identificativi sono riportati nell'allegato al presente provvedimento ma non pubblicabile nel rispetto delle disposizioni previste dal Regolamento Europeo 2016/679;
- di trasmettere per conoscenza la presente Ordinanza a: (Prefettura, VV.FF., Carabinieri e Polizia Municipale);

VISTI gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 18 aprile 2000, n. 267, che attribuiscono al Sindaco, in caso di emergenze sanitarie, l'adozione di ordinanze contingibili ed urgenti, in qualità di Ufficiale di Governo nell'ambito del territorio comunale.

PRESO ATTO che l'ordinanza adottata ai sensi del comma 4, dell'art. 54 del D.Lgs. 267/2000, rivolta a persone determinate, nel caso di non ottemperanza, consente al Sindaco di provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui siano incorsi.

CONSIDERATO che le ordinanze sindacali contingibili ed urgenti in materia di igiene e sanità pubblica sono sottratte, in ragione del loro carattere cautelare ed urgente, all'obbligo della previa comunicazione di avvio del procedimento, ex art. 7 Legge n. 241/90.

DATO ATTO che la presente ordinanza sarà resa nota mediante pubblicazione all'Albo pretorio telematico del Comune di Castellarano per 15 giorni nonché inviata ai soggetti interessati.

VISTO il "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" di cui al D. Lgs 267/2000;

AVVERTE CHE

In caso di mancata ottemperanza, anche parziale, della presente Ordinanza, si procederà alla segnalazione alla competente Autorità Giudiziaria per l'applicazione del disposto di cui. all'art 650 c.p.

COMUNICA CHE

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia-Romagna entro 60 giorni dalla pubblicazione, ovvero, entro 120 giorni, mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Castellarano, li 08/11/2021

testocopiaconforme

**Il Sindaco
Dott. Giorgio Zanni**